



Unione Parmense degli Industriali

STATUTO SOCIALE

Testo approvato in data 30 Giugno 2016 dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Costituzione sede e denominazione

È costituita l'Unione Parmense degli Industriali con sede in Parma.

Essa è volontaria, apartitica e senza fine di lucro.

L'Unione aderisce alla Confindustria ed assume così il ruolo di componente territoriale del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, come tale definito dallo Statuto della stessa Confindustria.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci.

L'Unione adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed impegnando gli Associati alla relativa osservanza.

Art. 2 - Finalità e funzioni

L'Unione, in conformità al ruolo ad essa attribuito nell'ambito del sistema confederale, persegue le seguenti finalità:

a) esercitare, attraverso gli strumenti previsti dal presente Statuto, la rappresentanza della categoria industriale della provincia nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, delle altre componenti della organizzazione imprenditoriale;

b) promuovere nella società e presso i Soci la coscienza dei valori civili e i comportamenti propri di una forza sociale, nel contesto di una libera e democratica società in sviluppo;

c) ricercare forme di collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, per perseguire in comune più vaste finalità di progresso e di sviluppo;

d) favorire il progresso dell'industria nel territorio della provincia di Parma;

e) promuovere la formazione e la cultura imprenditoriale e professionale nonché la crescita equilibrata delle strutture aziendali;

f) promuovere e svolgere attività di cooperazione allo sviluppo anche internazionale.

Per realizzare in maniera efficace e corretta le suddette finalità, l'Unione si avvale in ogni modo della partecipazione attiva degli imprenditori alla vita associativa talché gli Organi Direttivi possano operare secondo mandati precisi e democraticamente manifestati.

L'Unione inoltre assolve, conformemente alle competenze ad essa attribuite nell'ambito del sistema confederale, alle seguenti funzioni:

a) realizzare, direttamente o indirettamente, studi e ricerche su ogni tema ritenuto di interesse per la categoria e per il perseguimento delle finalità;

b) provvedere all'informazione ed alla consulenza a favore delle imprese in ogni settore di interesse industriale e predisporre servizi sulla base delle esigenze emergenti;

c) stipulare accordi e convenzioni per tutte le imprese o gruppi di esse, in particolare quelli collettivi di lavoro, provinciali e aziendali, dei cui criteri interpretativi ed applicativi essa è depositaria;

d) provvedere alla nomina e designazione di rappresentanti, ove ciò sia previsto, ovvero promuovere la rappresentanza, quando essa sia ritenuta utile, per il raggiungimento degli scopi sociali;

e) promuovere e svolgere ogni altra attività riconosciuta utile al conseguimento degli scopi comuni.

L'Unione persegue comunque le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione di ruoli e prestazioni fra le componenti del sistema.

Art. 3 – Soci e loro ammissione

Possono richiedere di far parte dell'Unione Parmense degli Industriali le Imprese industriali e le imprese di produzione di beni e/o servizi che abbiano un'organizzazione complessa e sede nella provincia nonché le imprese dello stesso tipo che, pur avendo la propria sede in altra provincia, abbiano in quella di Parma stabilimenti, filiali o depositi che rispondano ai seguenti requisiti:

a) siano costituite con riferimento ad una delle forme giuridiche previste dall'ordinamento generale;

b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'Unione Parmense degli Industriali, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei Valori associativi;

d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Possono altresì richiedere di far parte dell'Unione i Consorzi di produzione di beni o di servizi composti da imprese di cui al precedente comma, nonché le imprese Artigiane e Cooperative di produzione di beni o di servizi. L'adesione delle imprese cooperative è però subordinata al parere favorevole di Confindustria.

Le imprese sono inquadrare nelle categorie dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio a seconda delle diverse caratteristiche.

Sono soci effettivi:

- le imprese che abbiano un'Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria con sede legale nel territorio della provincia di Parma o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano

comunque nel territorio della provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito;

- le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Sono soci ordinari di territorio:

- le imprese che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della provincia di Parma o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della suddetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della richiedente. Tale domanda deve essere presentata all'Unione e deve contenere la dichiarazione scritta di accettazione di tutte le norme del presente Statuto e dei deliberati degli Organi Statutari di osservanza scrupolosa della disciplina associativa e di impegno al regolare pagamento dei contributi nella misura deliberata dal Consiglio Generale ed approvata dall'Assemblea.

Sull'accettazione della domanda decide il Consiglio di Presidenza, sentita la Consulta del Gruppo di assegnazione della richiedente. Sull'eventuale rigetto della domanda decide inappellabilmente il Consiglio Generale.

L'adesione impegna i Soci per due anni e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non viene disdetta, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza.

L'iscrizione decorre dalla data di accettazione della domanda.

È in facoltà dell'Unione di accettare - in qualità di Soci aggregati - adesioni collettive di gruppi industriali od artigiani già costituiti in associazione, ovvero con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Generale di altre realtà imprenditoriali, le quali, pur non avendo i requisiti per associarsi in qualità

di soci effettivi, presentino tuttavia elementi di complementarità, strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Tutti i Soci come sopra identificati vengono iscritti nel Registro delle Imprese, tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente, e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza al sistema.

Art. 4 – Inquadramento dei Soci

Per il più efficace raggiungimento degli scopi statutari e per finalità esclusivamente organizzative interne, le Imprese associate, in relazione alla natura dell'attività da esse svolta, vengono raggruppate in Gruppi merceologici.

Le imprese che esercitano più rami di attività industriale vengono iscritte nel Gruppo merceologico corrispondente all'attività prevalente o a quello di maggiore interesse da parte dell'impresa richiedente purchè rientrante tra le attività effettivamente svolte dall'azienda e desumibile da codici di attività presenti in visura camerale.

La costituzione dei Gruppi è deliberata dal Consiglio Generale dell'Unione su proposta del Consiglio di Presidenza e non determina obblighi agli effetti delle norme contrattuali di lavoro.

Ai Gruppi merceologici è equiparata, a tutti gli effetti del presente Statuto, la Sezione edile che raggruppa le imprese edili associate all'Unione. L'attività specifica e le procedure interne di funzionamento della Sezione edile sono disciplinate da uno specifico regolamento approvato dal Consiglio Generale dell'Unione.

Art. 5 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio viene meno:

1. per dimissioni, osservando le modalità indicate all'art. 3, cessazione

attività, fallimento con sentenza passata in giudicato, perdita dei requisiti associativi;

2. per deliberazione del Consiglio di Presidenza nel caso di espulsione per indegnità o grave inadempienza agli obblighi statutari.

Avverso tale delibera è ammesso ricorso, da parte degli interessati, ai Proviviri, entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera stessa.

La cessazione del vincolo associativo non esonera l'impresa associata dagli impegni assunti verso l'Unione.

La cessazione del vincolo associativo determina automaticamente la decadenza da qualsiasi carica sociale, nonché la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale.

Il cambiamento della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Art. 6 – Diritti ed obblighi sociali

L'adesione dà diritto al Socio di partecipare all'attività statutaria e di avvalersi di tutte le prestazioni dell'Unione, nonché di quelle che derivano dalla sua appartenenza al sistema confederale.

L'esercizio dei diritti sociali spetta alle Imprese associate regolarmente iscritte e in regola con il versamento dei contributi associativi.

Il Socio ha l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto, di seguire le direttive impartite dagli Organi Direttivi dell'Unione, di tenere un contegno che non porti nocimento alla immagine della categoria imprenditoriale e alla funzione di rappresentanza dell'Unione.

Il Socio inoltre ha l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al sistema confederale.

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresen-

za, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza all'Unione Parmense degli Industriali e al Sistema. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei soci effettivi con esclusione della capacità di elettorato attivo e passivo per le cariche di Presidente, Vice Presidente dell'Associazione ed incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.

I soci aggregati partecipano ed intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata la partecipazione al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione a firma del Presidente;
- di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione all'Unione Parmense degli Industriali comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, il Socio deve:

- a) applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Unione o dalle altre componenti del sistema;
- b) comunicare all'Unione, nei tempi e nei modi richiesti, i dati necessari all'aggiornamento del Registro delle Imprese di cui all'art. 3, ultimo comma;
- c) fornire notizie e dati, nell'interesse della categoria;
- d) versare i contributi associativi, di cui al successivo art. 25, secondo

le modalità e nei termini fissati dall'Unione e dalle altre componenti del sistema;

e) ispirare i propri comportamenti al rispetto di quanto stabilito dal Codice Etico e dei Valori Associativi.

L'Unione è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del Sistema Federale anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

Art. 7 – Presidente della Piccola Industria

I rappresentanti delle imprese con meno di 30 (trenta) dipendenti eleggono, nel corso dell'assemblea di cui al successivo art 11, un delegato per ciascun gruppo merceologico. L'Assemblea dei delegati come sopra nominati, convocata con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea di cui all'art. 11, elegge un proprio Presidente cui spetta il compito di rappresentare l'Unione negli appositi organi per la Piccola Industria previsti dalla Confindustria Regionale e dalla Confindustria.

Il Presidente della Piccola Industria riferisce in ordine alla propria attività ai delegati di cui al comma precedente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta all'anno.

Il Presidente della Piccola Industria fa parte di diritto del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale dell'Unione.

Il Presidente della Piccola Industria non può essere eletto per più di due bienni consecutivi.

Art. 8 – Gruppo Giovani dell'Industria

È costituito in seno all'Unione Parmense degli Industriali il Gruppo Giovani dell'Industria.

Esso si propone di:

a) contribuire alla formazione imprenditoriale, manageriale e tecnica dei propri membri;

b) approfondire l'analisi della situazione sociale, economica e produttiva della realtà provinciale e nazionale;

c) contribuire a sostenere e diffondere la funzione etica e sociale dell'imprenditorialità e della libera iniziativa;

d) rafforzare lo spirito associativo dei propri membri nella consapevolezza dei diritti e dei doveri che competono agli imprenditori in quanto forza sociale.

L'attività del Gruppo è disciplinata da un proprio regolamento approvato dal Consiglio Generale dell'Unione. Tanto l'una che l'altro non devono contrastare con l'attività dell'Unione e con le norme del presente Statuto.

L'adesione al Gruppo Giovani dell'Industria conferisce soltanto i diritti che derivano dal regolamento di cui al precedente comma.

Il Gruppo elegge nel proprio ambito un Presidente, che fa parte di diritto del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale dell'Unione.

Le funzioni di segreteria del Gruppo sono affidate a funzionari dell'Unione.

Art. 9 – Organi dell'Unione

Sono Organi dell'Unione:

a) l'Assemblea Generale;

b) Il Consiglio Generale;

c) il Consiglio di Presidenza;

d) il Presidente;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) i Proviviri.

Art. 10 – Assemblea Generale

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente. Partecipano, senza diritto di voto, i soci aggregati.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

L'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

a) di eleggere ogni due anni, su designazione del Consiglio Generale, il Presidente ed i Vice Presidenti ed approvarne programma e deleghe;

b) di approvare, per ciascun esercizio sociale, il bilancio consuntivo e quello preventivo;

c) di procedere, ogni due anni e scegliendoli fra i rappresentanti delle Imprese associate, alla nomina di tre Revisori effettivi dei Conti e di due supplenti nonché dei Proviviri;

d) di approvare le modifiche alla delibera contributiva e, con le maggioranze di cui all'ultimo comma, le modifiche statutarie e lo scioglimento.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su decisione del Consiglio Generale, entro il primo semestre di ogni anno, mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione con indicazione di giorno, luogo ora ed argomenti da trattare. Deve essere convocata inoltre ogni qualvolta ciò sia richiesto da tanti Soci che rappresentino almeno un quinto del totale dei voti spettanti all'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in caso di impedimento o di assenza di questi, dal Vice Presidente più anziano di età. Essa è validamente costituita se è presente o rappresentata almeno la metà del totale dei voti spettanti all'Assemblea.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si intende costituita in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei voti presenti fatta eccezione per le modifiche statutarie e lo scioglimento per le quali è necessaria la presenza prevista agli ultimi quattro commi di questo articolo.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea le Imprese associate in regola con il pagamento dei contributi associativi. Esse debbono farsi rappresentare dal loro legale rappresentante oppure, con regolare delega, da altro referente individuato tra i vertici aziendali o da altra azienda Associata.

Ogni partecipante non può avere più di una delega.

Una pluralità di deleghe è possibile solo nel caso di società facenti parte di un medesimo gruppo societario. Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni dieci dipendenti o frazione di dieci, da computarsi fino a 250 dipendenti, ad un voto per ogni quindici dipendenti o frazione di quindici da computarsi sui dipendenti oltre 250 fino ad un massimo di 100 voti.

L'Assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità occorre ripetere la votazione fino ad un massimo di due volte. In caso di ulteriore parità prevale la parte cui accede il voto del Presidente salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Gli astenuti e le schede bianche non devono essere conteggiate nel quorum deliberativo per il computo della maggioranza.

In relazione alle modifiche statutarie l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando intervengano tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno del totale dei voti spettanti all'Assemblea e deli-

bera con la maggioranza pari ad almeno il 55% dei voti dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Per la seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno il 30 % del totale dei voti spettanti all'Assemblea e la maggioranza è costituita da almeno il 55 % dei voti dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

In relazione allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando intervengano tanti Soci che rappresentino almeno i 2/3 degli iscritti e delibera con la maggioranza pari ad almeno il 65% dei voti dei presenti che rappresentino almeno il 50% più uno dei voti totali esercitabili.

Per la seconda convocazione è sufficiente la presenza della metà più uno degli iscritti e la maggioranza è costituita da almeno il 60 % dei voti dei presenti che rappresentino almeno il 50 % più uno dei voti totali esercitabili.

Art. 11 – Gruppi Merceologici

I Gruppi Merceologici perseguono il raggiungimento dei fini statutari nell'ambito della particolare attività per cui sono costituiti in modo che in ciascuno di essi si esprima nella forma più diretta ed efficace la volontà delle imprese che ne fanno parte.

Nell'attività del Gruppo viene particolarmente incentrata quella partecipazione alla vita associativa che consente la massima rispondenza possibile fra l'attività dell'Unione e gli interessi dei singoli.

Sono Organi del Gruppo merceologico:

- a) l'Assemblea del Gruppo;
- b) la Consulta;
- c) Il Capo Gruppo.

L'Assemblea dei Gruppo è costituita da tutti i Soci appartenenti al Gruppo stesso che, a termini di Statuto, possono esercitare i diritti sociali.

Essa è convocata dal Capo Gruppo o dietro richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno un quinto del totale dei voti spettanti all'Assemblea del Gruppo. Può essere convocata anche dal Presidente dell'Unione ogni qualvolta esso lo ritenga necessario.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso spedito almeno otto giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza.

L'Assemblea è validamente costituita se è presente o rappresentata almeno la metà del totale dei voti ad essa spettanti. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si intende costituita in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei voti dei Soci presenti, salvo quanto disposto successivamente dal presente articolo per la elezione delle cariche sociali del Gruppo.

Hanno diritto di intervenire alla Assemblea le Imprese associate in regola col pagamento dei contributi associativi. Esse debbono farsi rappresentare dal loro legale rappresentante oppure, con regolare delega, da altra Associata.

Ogni partecipante non può avere più di una delega.

Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni dieci dipendenti o frazione di dieci, da computarsi fino a 250 dipendenti, ad un voto per ogni quindici dipendenti o frazione di quindici da computarsi sui dipendenti oltre 250 fino ad un massimo di 50 voti.

L'Assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità occorre ripetere la votazione sino ad un massimo di due volte.

In caso di ulteriore parità prevale la parte cui accede il voto del Capo Gruppo, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Gli astenuti e le schede bianche non devono essere conteggiate nel quorum deliberativo per il computo della maggioranza.

L'Assemblea del Gruppo:

a) delibera sull'attività del Gruppo e dei suoi organi e su tutto quanto riguarda gli interessi della categoria, purché in armonia con gli scopi e le direttive dell'Unione;

b) elegge fra i rappresentanti delle Imprese associate il Capo Gruppo, i componenti la Consulta del Gruppo stesso e, a mente di quanto stabilito dall'art. 7, il membro del Comitato Piccola Industria che sarà poi delegato all'assemblea per l'elezione del Presidente della Piccola Industria. Dette elezioni avvengono mediante votazione per scrutinio segreto e con la presenza di almeno 1\5 del totale dei voti spettanti.

L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei presenti, spettanti secondo i criteri indicati al comma 9 del presente articolo. Nel caso che non venga raggiunto tale numero di presenze, la votazione viene fatta per "referendum".

La Consulta del Gruppo è composta dal Capo Gruppo e da un numero pari di membri, determinato dall'Assemblea del Gruppo, variabile da due a dieci.

E' compito della Consulta:

a) coadiuvare il Capo Gruppo nello svolgimento del suo incarico;

b) esercitare, in caso di inderogabile necessità, i poteri dell'Assemblea del Gruppo, con riserva di ratifica da parte di questa;

c) presentare all'approvazione della Presidenza dell'Unione proposte concernenti l'organizzazione e l'attività del Gruppo.

E' compito del Capo Gruppo:

a) riferire costantemente al Presidente dell'Unione in merito alla trattazione di tutti i problemi che comunque riguardino l'attività del Gruppo ed operare in sintonia con le direttive dallo stesso Presidente impartite;

b) convocare la Consulta del Gruppo normalmente ogni bimestre e in tutti i casi nei quali lo ritenga opportuno.

Il Capo Gruppo e i componenti la Consulta durano in carica due anni.

Il Capo Gruppo non può essere eletto per più di tre bienni consecutivi.

Il Capo Gruppo è membro di diritto del Consiglio Generale dell'Unione.

Art. 12 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale dell'Unione è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dai Capi Gruppo eletti dai vari settori Merceologici, dai rappresentanti generali di zona eletti dall'Assemblea su segnalazione delle imprese associate operanti nelle zone interessate, in numero complessivo non superiore a sette, dai Membri aggiunti di cui al successivo art.13, dal Presidente del Gruppo Giovani dell'Industria, dal Presidente della Piccola Industria nonché, per tutta la durata del mandato del Presidente in carica, dal Presidente unionale uscente.

Sono altresì membri di diritto, per l'intera durata del loro mandato, il Presidente del Gruppo delle Imprese Artigiane - Associazione promossa dall'Unione Parmense degli Industriali a seguito della legge 25.7.1956, n. 860 - nonché i rappresentanti delle Imprese associate eletti negli Organi direttivi della Confindustria o della Confindustria Regionale.

Il Presidente, sentito il Consiglio Generale, può chiamare a far parte del Consiglio stesso i rappresentanti di Imprese associate di particolare prestigio nel contesto socio-economico provinciale in numero non superiore a tre.

Questi durano in carica fino alla scadenza del Presidente che li ha nominati e partecipano alle riunioni del Consiglio a pieno titolo.

Partecipano alle sedute del Consiglio Generale, con diritto di intervento ma non di voto, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e i Proviviri.

La partecipazione al Consiglio Generale non è delegabile. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno 1\4 dei com-

ponenti con diritto di voto con esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e di scioglimento per le quali è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti con diritto di voto. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità occorre ripetere la votazione fino a un massimo di due volte. In caso di ulteriore parità prevale la parte cui accede il voto del Presidente salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni concernenti persone vengono assunte a scrutinio segreto.

Art. 13 – Poteri del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale:

- a) fissa le direttive di massima dell'azione unionale e quelle generali per il coordinamento delle attività dell'Unione;
- b) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'ordinaria amministrazione;
- c) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo predisposti dal Consiglio di Presidenza, prima della loro presentazione all'Assemblea Generale;
- d) delibera, su proposta del Consiglio di Presidenza, la costituzione e lo scioglimento dei Gruppi Merceologici, tenendo conto, a tale riguardo, degli effettivi parametri di rappresentatività e delle condizioni di omogeneità atte a consentire l'eventuale accorpamento dei Gruppi di minori dimensioni;
- e) procede, ogni due anni, alla designazione all'Assemblea del Presidente dell'Unione e dei tre Vice Presidenti dallo stesso indicati;
- f) coopta, su proposta del Presidente i tre Membri Aggiunti di cui all'art. 12 terzo comma;
- g) procede al sorteggio dei componenti della Commissione di designazione secondo la procedura di cui all'art.19;

h) nomina e revoca, su proposta del Consiglio di Presidenza, il Direttore dell'Unione;

i) approva, su proposta del Consiglio di Presidenza, il regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Unione;

l) nomina, su proposta del Consiglio di Presidenza, i rappresentanti dell'Unione in seno ad Organismi esterni;

m) delibera, per quanto di sua competenza, in ordine all'ammissione, all'esclusione ed all'espulsione degli associati;

n) propone all'Assemblea, con l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto, che rappresentino almeno la metà dei componenti con diritto di voto, le proposte di modifica statutaria e di scioglimento;

o) promuove e decide quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statuari e per favorire la partecipazione delle Imprese associate alla vita dell'Unione.

Art. 14 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Unione, dai tre Vice Presidenti, dal Presidente del Gruppo Giovani dell'Industria e dal Rappresentante della Piccola Industria.

I Vice Presidenti elettivi hanno mandato biennale rinnovabile fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

Al fine di presidiare le attività istituzionali è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi Componenti, ferma restando, in ogni caso, la presenza del Presidente.

Ciascun componente ha diritto ad un voto e la partecipazione non è delegabile.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità si deve ripetere la votazione fino ad un massimo di due volte.

In caso di ulteriore parità prevale la parte cui accede il voto del Presidente.

In caso di parità in votazioni a scrutinio segreto la proposta si intende respinta.

Art. 15 – Poteri del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza:

- a) stabilisce, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio Generale, l'azione a breve termine dell'Unione e predispone i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) sovrintende, sempre in tale ambito, all'attività dell'Unione;
- c) propone al Consiglio Generale la nomina e la revoca del Direttore dell'Unione;
- d) propone al Consiglio Generale la costituzione e lo scioglimento dei Gruppi Merceologici;
- e) propone al Consiglio Generale i nominativi dei Rappresentanti dell'Unione in seno ad Organismi esterni;
- f) predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo e li sottopone all'approvazione del Consiglio Generale;

g) approva il regolamento relativo al funzionamento degli uffici dell'Unione predisposto dal Direttore;

h) esercita ogni altro potere o funzione che gli siano attribuiti dal presente Statuto o delegati dal Consiglio Generale dell'Unione;

i) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Generale, con deliberazione soggetta a ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione utile;

l) delibera sulle domande di adesione o delega l'esercizio di tale funzione ad uno dei Vice Presidenti;

m) istituisce eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Unione verso i Soci e verso i terzi anche in giudizio.

Presiede di diritto l'Assemblea Generale, il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza.

Il Presidente può farsi sostituire da un Vice Presidente. In caso di mancanza o di impedimento, le funzioni e le attribuzioni del Presidente vengono assunte, ad ogni effetto, dal Vice Presidente più anziano di età.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato (due bienni).

Il Presidente sovrintende e coordina l'attività del Consiglio di Presidenza e dei Vice Presidenti.

Il Presidente non può essere eletto per più di due bienni consecutivi. Al termine del mandato presidenziale il Presidente non è più rieleggibile.

Art. 17 – Poteri del Presidente

Spetta in particolare al Presidente:

- a) di provvedere alla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Generale e dal Consiglio di Presidenza;
- b) di esercitare l'ordinaria amministrazione dell'Unione;
- c) di intrattenere i rapporti con i terzi, nella sua qualità di rappresentante dell'Unione;
- d) di rappresentare l'Unione in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa;
- e) di convocare l'Assemblea Generale, il Consiglio Generale ed il Consiglio di Presidenza dell'Unione, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni;
- f) di provvedere, sentito il Direttore, all'assunzione del personale dell'Unione, determinandone l'inquadramento ed il trattamento retributivo;
- g) di vigilare sul funzionamento dei servizi dell'Unione e disporre per tutti gli atti amministrativi;
- h) di curare che sia predisposto lo schema dei bilanci annuali dell'Unione;
- i) di esercitare il controllo sull'attività dei Gruppi Merceologici, affinché tale attività sia conforme alle direttive dell'Unione.

Art. 18 – Vice Presidenti

Il Presidente è coadiuvato da tre Vice Presidenti.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed ante-

cedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Generale gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti con le eventuali deleghe assegnate.

I Vice Presidenti, su mandato del Presidente, operano, con suddivisione di compiti, nei vari settori in cui si articola l'attività dell'Unione.

I Vice Presidenti non possono essere eletti per più di tre bienni consecutivi.

Art. 19 – Commissione di designazione

Prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, allo scopo di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati, viene formata una Commissione di designazione composta da tre membri, individuati tra imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza negli organi direttivi unionali.

La Commissione di designazione, di cui non può far parte il Presidente in carica, è composta da imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico e dei Valori Associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dai Provir in coordinamento con i Past President.

Nella prima settimana di lavori della Commissione, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con i Provir il profilo personale e professionale.

La Commissione può sottoporre al voto del Consiglio Generale più candidati se sostenuti da una percentuale significativa di voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo per-

sonale e professionale rilasciato dai Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

La Commissione di designazione viene costituita nel corso della prima riunione del Consiglio Generale dell'anno in cui si procede al rinnovo delle cariche e riferisce al Consiglio stesso entro la 2° riunione successiva a quella di insediamento.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Art. 20 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Revisori effettivi e da due supplenti, eletti ogni due anni dall'Assemblea Generale Ordinaria, con periodicità sfalsata rispetto al rinnovo della Presidenza, delle Vicepresidenze e degli altri organi gestionali.

I Revisori eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio nella figura del candidato più votato. Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore Ufficiale Contabile.

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sull'amministrazione dei fondi unionali e sulla gestione economico-finanziaria dell'Unione riferendone all'Assemblea con apposita relazione sul conto consuntivo.

I Revisori dei Conti intervengono alle riunioni del Consiglio Generale dell'Unione.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

I Revisori dei Conti non possono essere eletti per più di tre bienni consecutivi.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente e Vice Presidente.

Art. 21 – Probiviri

I Probiviri sono formati da sei membri, eletti ogni due anni dall'Assemblea Generale ordinaria, con periodicità sfalsata rispetto al rinnovo della Presidenza, delle Vicepresidenze e degli organi gestionali e durano in carica 2 anni. I membri possono essere rieletti fino ad un massimo di tre bienni consecutivi.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Probiviro è incompatibile con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte e che non si siano potute definire bonariamente.

All'inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Il Collegio speciale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, facendo riferimento a quanto previsto dal Capo V del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale.

E' previsto, contestualmente alla presentazione di un ricorso ai Proviviri, il versamento di un deposito cauzionale definito ogni anno dagli stessi prevedendo una percentuale sul contributo associativo minimale.

L'interpretazione del presente Statuto, nonchè di ogni altra norma regolativa dell'Unione è di esclusiva competenza dei Proviviri.

I Proviviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

I Proviviri intervengono alle riunioni del Consiglio Generale dell'Unione.

Art. 22 - Cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite. I designati durano in carica due anni e, comunque fino alla loro sostituzione, e sono rinnovabili, ad eccezione del Presidente e del Presidente della Piccola Industria, fino a ricoprire la carica per un massimo di tre mandati biennali consecutivi. Per il Presidente Gruppo Giovani vale quanto stabilito dal proprio regolamento approvato dal Consiglio Generale dell'Unione.

Le elezioni di tutti gli Organi dell'Unione devono avvenire, di norma, entro il primo semestre dell'anno. E' previsto lo sfalsamento degli anni di elezione tra Presidente, Vice Presidenti, i quali vanno eletti in un anno diverso da quello degli organi di controllo e della componente elettiva del Consiglio Generale.

Sono eleggibili alle cariche sociali i titolari e i legali rappresentanti in carica delle Imprese associate, sempreché le rispettive aziende siano in regola con il versamento dei contributi associativi. Possono essere eletti alle cariche sociali, se a ciò espressamente designati dai relativi Consigli di Amministrazione, anche le persone che direttamente siano investite dell'in-

carico della gestione operativa aziendale (Consigliere Delegato e Direttore Generale).

Sono eleggibili alle cariche sociali solo coloro che siano in regola con i requisiti di accesso previsti dall'art. 1 Cap III del Regolamento di attuazione dello Statuto di Confindustria. Sono considerate rivestite per intero le cariche rivestite per oltre la metà del mandato.

I nominati in sostituzione di membri cessati prima della scadenza, assumono l'anzianità del membro che sostituiscono.

Sono inoltre previsti:

- l'obbligo del doppio inquadramento per i componenti il Consiglio di Presidenza;

- l'incompatibilità tra cariche associative e cariche di contenuto politico;

- l'incompatibilità della carica di Presidente con qualsiasi carica dell'Associazione;

- l'incompatibilità della carica di Revisore e Proboviro.

Art. 23 - Elezioni delle cariche sociali

Le votazioni di tutti gli Organi dell'Unione relative a nomine, cariche sociali o comunque attinenti a persone, devono avvenire per scrutinio segreto.

Deve essere sempre prevista la possibilità di indicare e votare ulteriori candidati.

Art. 24 - Direttore

Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza; coadiuva la Presidenza e cura l'attuazione delle deliberazioni degli Organi Statutari, secondo le istruzioni del Presidente.

Propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini statutari.

Partecipa con diritto di intervento alle riunioni degli Organi sociali.

Provvede ai collegamenti, ai corrispondenti livelli e nelle varie forme, con le diverse componenti dell'Organizzazione della rappresentanza industriale.

Organizza e sovrintende ai servizi, del cui andamento è responsabile. Propone le assunzioni, i licenziamenti ed il trattamento economico e normativo del personale dell'Unione ed è investito di ogni potere decisionale ed ordinatorio nei riguardi del personale stesso.

È responsabile della preparazione dello schema dei bilanci consuntivo e preventivo dell'Unione.

Art. 25 - Contributi associativi

Le imprese associate sono tenute a corrispondere un contributo annuo nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Generale dell'Unione.

La competenza a deliberare per l'Unione riguardo a quanto previsto al comma precedente, spetta al Consiglio Generale, su proposta dal Consiglio di Presidenza.

Eventuali modifiche alla delibera contributiva vanno approvate in Assemblea.

La mancata delibera del contributo per l'anno di competenza comporta l'implicita conferma dei parametri e delle modalità di computo dell'anno precedente.

Il regolare pagamento dei contributi è condizione essenziale per l'esercizio dei diritti associativi. Nei confronti del Socio moroso, nel mentre si determina la sospensione di ogni diritto statutario, decorrono, per converso, tutti gli obblighi inerenti al vincolo associativo, ferma restando la facoltà dell'Unione di ottenere giudizialmente il pagamento delle quote insolute.

All'accertamento, alla riscossione ed alla ripartizione dei contributi dovuti dal Socio all'Unione ed alle altre componenti del sistema alle quali esso partecipa, provvedono i servizi amministrativi dell'Unione.

Art. 26 - Fondo Comune

Il fondo comune dell'Unione è costituito dai proventi dei contributi associativi annuali di cui all'art. 25, dai beni che pervengono in proprietà dell'Unione e dai residui di gestione degli esercizi annuali.

Il fondo comune è sempre indivisibile tra i soci.

In caso di scioglimento deve essere devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 27 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 28 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Generale secondo le modalità di cui all'art. 13 o da tanti Soci che rappresentano almeno un quinto del totale dei voti spettanti all'Assemblea Generale.

Esse devono essere formulate per iscritto e, in tal caso, il Presidente dell'Unione è tenuto a convocare l'Assemblea Generale entro i successivi 60 giorni per sottoporre alla stessa le modificazioni proposte, sentito il parere del Consiglio Generale sulle modificazioni presentate.

Le modificazioni non possono, in alcun modo, alterare gli scopi fondamentali dell'Unione.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettro-

nica certificata o lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 29 – Disposizioni finali

La disposizione di cui all'art.12 comma 3 del presente Statuto si applicherà a far tempo dalla fine del secondo mandato presidenziale successivo a quello in essere all'atto di approvazione dello Statuto.

Il presente Statuto entra in vigore a far tempo dal 1 Gennaio 2017.

Silva Editore s.r.l.
Gennaio 2017